



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINI FORMATIVI E DI  
ORIENTAMENTO CURRICOLARI**

**(AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N.196/97 E DEL D.I. 142/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE)**

La presente convenzione regola i rapporti tra:

la Facoltà di Farmacia dell'Università di Pisa, con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti, n°43/44 e sede amministrativa in Pisa, Via Bonanno, n. 6, C.F. 80003670504, P. I.V.A. 00286820501, d'ora in avanti denominata "Facoltà", rappresentata dal Preside Prof.ssa Claudia Martini, domiciliato per la sua carica presso la sede amministrativa della Facoltà

E

la ditta Modugno Giuseppe – Laboratorio di analisi Agraria, con sede a Lavello (Potenza) S.s. 93, km 56,500 Zona PALS, C.F. MDGGPP48A26E493U P.I. 00694890765 – di seguito denominata "Ditta", rappresentata dal titolare Giuseppe Modugno,

**PREMESSO CHE**

- 1) i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche e dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- 2) la Facoltà intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi;
- 3) il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art.6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possano avere valore di credito formativo;
- 4) il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 relativo al "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" prevede, all'art. 10, comma 1, lettera f, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;
- 5) La Regione Toscana, con Decreto 835 del 3/10/2011 ha approvato la Carta dei tirocini e stage di qualità relativa in particolare ai tirocini extracurricolari;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1**

La Ditta si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti della Facoltà iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale ed ai Corsi post laurea, su proposta della Facoltà, per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

Tali tirocini sono finalizzati all'acquisizione delle conoscenze di realtà economiche e produttive al fine di completare il percorso formativo accademico e di agevolare la scelta professionale del tirocinante.

**ARTICOLO 2**



Il tirocinio, a carattere curricolare, non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo.

La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi o a 24 mesi nel caso di studenti portatori di handicap.

### ARTICOLO 3

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata da un tutor designato dalla Facoltà in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dalla Ditta.

Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, verrà formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) il nominativo del tutor universitario ed aziendale;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nelle strutture della Ditta;
- d) gli estremi identificativi della assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Il progetto formativo viene concordato, conformemente all'allegato, tra Facoltà e la Ditta ed è firmato dal tutor universitario, dal tutor aziendale e dal tirocinante per accettazione.

### ARTICOLO 4

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) osservare il monte ore indicato nel progetto formativo nonché rispettare il regolamento interno, le norme e le procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza, all'igiene del lavoro, all'antifortunistica;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio; qualora si renda necessario mantenere segreti alcuni risultati dell'attività svolta dal tirocinante, il tutor universitario dovrà concordare con il tutor aziendale le modalità di presentazione di tali aspetti, al fine di consentire allo studente l'acquisizione dei crediti formativi universitari e/o il conseguimento del titolo, secondo le norme del Regolamento Didattico del Corso di Studio;

### ARTICOLO 5

La Ditta si impegna a:

- a) favorire l'aspetto formativo dell'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro;
- b) rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- c) segnalare tempestivamente all'INAIL, entro i tempi previsti dalle normative vigenti (entro due giorni dalla notizia dell'infortunio), qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante facendo riferimento alla posizione assicurativa 3140 (gestione per conto dello Stato), nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- d) segnalare tempestivamente alla Facoltà e al tutor universitario l'eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso;



- e) comunicare alla Facoltà, eventuali variazioni relative alla propria sede legale.

#### ARTICOLO 6

La copertura antinfortunistica del tirocinante è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato (Posizione INAIL n. 3140). Il tirocinante è altresì coperto da assicurazione per gli infortuni e per responsabilità civile.

Tutte le coperture assicurative sono a carico dell'Università di Pisa.

In caso di incidente occorso al tirocinante, egli dovrà segnalarlo tempestivamente alla Ditta e alla Facoltà trasmettendo ad entrambe il certificato medico indicante la prognosi. La Ditta dovrà a sua volta informarne tempestivamente l'INAIL come precisato nell'art. 5 lett. C).

#### ARTICOLO 7

La presente convenzione ha validità di due anni a decorrere dalla data sotto indicata di stipulazione con rinnovo tacito salvo disdetta o variazione scritta comunicata dalle parti.

#### ARTICOLO 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196, D.I. 25 marzo 1998 n. 142 e del D.M. 509/99 art. 10 comma 1 lettera f.

#### ARTICOLO 9

Le spese di bollo sono a carico della Facoltà.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.)

Data 02/03/2012

Per la Facoltà  
Timbro e Firma  
IL PRESIDE

Prof.ssa Claudia Martini

*Claudia Martini*

Per la Ditta  
Timbro e Firma

MODUGNO  
AGROCHIMICA

Via G. Fortunato, 2/E 85021  
ITALY - Tel-Fax 0972

